

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - **Decreto dirigenziale n. 248 del 11 marzo 2010 – Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania - DPGRC n. 17 del 18.12.2009 Art. 2 comma 6 "Variante art. 5 DPR 447/98 - Realizzazione Opificio Gentile" - Soggetto proponente: Ditta Eredi Gentile Ubaldo - Autorita' procedente: SUAP di Sessa Aurunca (CE) .**

PREMESSO:

- che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 42/2001/CE, detta norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- che, con Delibera di Giunta Regionale n. 426 del 14/03/2008 e succ. mod. e int., si è provveduto a riorganizzare le strutture (Comitato Tecnico Ambientale, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;
- che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 22/04/2008 e succ. mod. e int., è stato costituito il Comitato Tecnico per l'Ambiente (C.T.A.);
- che, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 587815 del 29.06.2007 , il SUAP di Sessa Aurunca (CE) ha trasmesso la documentazione relativa alla " Variante art. 5 DPR 447/98 – Realizzazione Opificio Gentile, proposta da Ditta Eredi Gentile Ubaldo "

CONSIDERATO:

- *che il "Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania - DPGRC n. 17 del 18.12.2009" pubblicato sul B.U.R.C. n 77 del 21.12.2009, all'art. 2 comma 6 stabilisce che: " per i progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività produttive che comportano varianti puntuali alla strumentazione urbanistica per i quali si applica la disciplina dettata dall'art. 5 del DPR 447/98, trovano applicazione, ove ne ricorrano i termini, unicamente le procedure di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 21 e 28 del medesimo decreto relativo all'intervento; in tal caso le procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale precedono la convocazione della conferenza dei servizi"*
- *che il medesimo Regolamento , all'art. 5, comma 1 dispone che: " il presente Regolamento si applica anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione"*
- *che, pertanto , l'intervento in questione ricade nella fattispecie di cui sopra e quindi non soggetto alla procedura di cui al Titolo II –Valutazione Ambientale Strategica- del D.Lgs. 252/06 e s.m.i.;*

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'archiviazione dell'intervento de quo;

VISTO il Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania - DPGRC n. 17 del 18.12.2009"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di archiviare la pratica relativa alla “Variante art. 5 DPR 447/98 – Realizzazione Opificio Gentile” - Soggetto proponente: Ditta Eredi Gentile Ubaldo -Autorità procedente: SUAP di Sessa Aurunca (CE), in quanto ricadente nella fattispecie di cui al Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania - DPGRC n. 17 del 18.12.2009” pubblicato sul B.U.R.C. n 77 del 21.12.2009 – art. 2 comma 6;
2. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al SUAP di Sessa Aurunca (CE) e al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
3. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Luigi Rauci